

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 aprile 1975, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena,

t r a

- l'Associazione Industriali stessa nella persona del Direttore Dr. Alfonso Giorgi e del Vice Direttore Dr. Riccardo Reggiani, in rappresentanza ed assistenza delle Ditte:

SILAN S.p.A., Stabilimenti di Carpi e di Novi di Modena,
SILAN S.p.A., Stabilimento di Zingonia,
DOMUS LANE S.p.A. di Maranello,
SINTEFIL S.p.A. e TOROTEX S.p.A. di Rovigo,

nella persona del Cav. Renato Crotti, assistito dal Dr. Ro
dolfo Focherini e dal Dr. Gianni Reverberi,

e

- la FILTA-CISL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo;
- la FILTEA-CGIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo;
- la UILTA-UIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo,

assistiti dalle Rappresentanze sindacali aziendali dei sin
goli Stabilimenti,

si è convenuto quanto di seguito indicato.

low.     ./.
R.R.

1) L'Azienda, preso atto delle preoccupazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali circa la situazione occupazionale del settore tessile, precisa che è preventivato un programma di investimenti, nell'ambito del quale si citano la imminente costruzione di un capannone di 7.000 mq. nella zona industriale di Carpi, la copertura - già acquistata - per l'ampliamento dello stabilimento di Novi, i prefabbricati esistenti presso la Sintefil che, se la situazione finanziaria lo consentirà, verranno installati nella primavera del 1976.

Relativamente allo stabilimento di Zingonia - del quale non è programmata la soppressione come unità produttiva - in particolare sono state recentemente realizzate alcune campionature di tessuti che potranno consentire il miglioramento degli attuali orari praticati nello stabilimento, come già riscontrato nelle ultime settimane.

L'Azienda si indirizzerà altresì verso il potenziamento del processo di diversificazione produttiva all'interno del settore, al fine di favorire un migliore equilibrio di situazioni tra i diversi stabilimenti in caso di contrazione di orario.

Si ricercheranno inoltre, insieme al miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione produttiva e del lavoro, altri strumenti idonei al perseguimento di quanto indicato di seguito, quali il reperimento di nuovi mercati, la sperimentazione di nuovi tipi di filato, il costante mantenimento della tecnologia a livelli avanzati.

Il massimo impegno dell'Azienda nel realizzare le iniziative ed i programmi di cui sopra, è finalizzato allo scopo di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali costituiti da n. 693 unità nello stabilimento Silan S.p.A. di Carpi,

" "	373	"	"	"	Silan S.p.A. di Novi,
" "	84	"	"	"	Silan S.p.A. di Zingonia,
" "	70	"	"	"	Torotex S.p.A. di Rovigo,
" "	59	"	"	"	Sintefil S.p.A. di Rovigo,
" "	37	"	"	"	Domus Lane S.p.A. di Maranello,

nonchè di mantenere ed, ove possibile, di migliorare gli attuali orari di lavoro.

Tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali si procederà, a richiesta di queste ultime, a periodici incontri per verificare la concretezza delle prospettive sopra indicate, particolarmente in riferimento al mantenimento degli attuali organici.

lew. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* ./. *[Signature]*

- 2) Ai fini di procedere alla graduale eliminazione di eventuali obiettive ingiustificate sperequazioni nel trattamento del personale dipendente - in direzione pertanto della omogeneizzazione del trattamento medesimo - l'Azienda si dichiara disponibile a riesaminare con le Rappresentanze sindacali aziendali dei diversi stabilimenti, secondo la prassi in atto, le posizioni di singoli lavoratori o gruppi di essi.

Ovviamente l'esame di cui sopra avverrà ferme restando le differenze di trattamento derivanti dalla diversità del contratto nazionale applicato.

Ai fini della omogeneizzazione non si terrà inoltre conto dei trattamenti conseguiti in posizioni lavorative diverse da quelle ricoperte al momento dell'esame.

- 3) Si procederà all'esame con le Rappresentanze sindacali aziendali, secondo la prassi in atto, delle possibilità di revisione dell'organizzazione del lavoro, al livello delle mansioni impiegate inquadrabili nelle categorie C e D, ai fini di un eventuale arricchimento della professionalità di singoli interessati, che appaia compatibile con le esigenze funzionali dei servizi.

- 4) a - I lavoratori inquadrati nelle categorie F ed E2 verranno assegnati alla categoria E, a decorrere dal 1° aprile 1975.

- b - A decorrere dal 1° agosto 1975, ai lavoratori inquadrati in categoria E1 e che non svolgano mansioni di manovalanza (e che pertanto non provengano dalla categoria F) verrà corrisposto un superminimo pari al 65% dell'attuale differenza esistente tra il minimo di paga base più l'indennità di contingenza delle categorie E1 e D.

Detto superminimo si considererà per il 50% assorbibile in caso di revisioni del parametro retributivo attinente la paga base della categoria E1 (ivi compresa l'ipotesi di unificazione delle categorie E1 e D) ed il rimanente 50% nelle revisioni del parametro della indennità di contingenza con particolare riferimento alle revisioni del valore del punto di contingenza previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1975.

- c - La normativa di cui ai precedenti punti a) e b) verrà applicata ai lavoratori che abbiano maturato una anzianità di servizio presso l'Azienda di mesi 6, e semprechè non abbiano all'atto dell'assunzione già acquisito specifica esperienza nella mansione.

R.F. *dem. M. J. Med. P.R. A.*

- 5) In caso di prestazione di lavoro notturno a turni, la maggiorazione - fissata nella misura del 45% per tutti gli stabilimenti, salvo condizioni di miglior favore - verrà corrisposta per le ore di lavoro prestate nell'ambito del turno, anche nella ipotesi in cui la prestazione sia interrotta da causa non imputabile alla volontà dei dipendenti, ma sia determinata da malattia o infortunio o, comunque, da cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo alla iniziativa dei lavoratori interessati.

Nelle stesse ipotesi di interruzione della prestazione lavorativa avrà luogo la corresponsione della maggiorazione dell'1,10% per le ore di lavoro effettivamente prestate in turno.

- 6) a - Ai lavoratori che abitino ad oltre 4 km. dallo stabilimento in cui siano chiamati a svolgere attività lavorativa, verrà corrisposto un rimborso forfettario delle spese sostenute per recarsi al lavoro pari a £. 20 per ogni chilometro di effettiva percorrenza.

(Formula: numero km. x 2 x 22 x £. 20).

L'importo mensile determinato secondo la formula sopra riportata rimarrà costante ove la prestazione sia di almeno 18 giorni lavorati nel corso del mese. In caso contrario verrà franzionato in quote giornaliere.

- b - L'Azienda, nell'intento di concorrere ad una accelerazione nella soluzione dei problemi del trasporto che interessano i lavoratori, si dichiara disponibile a contribuire, nell'ambito di soluzioni collettive, alla realizzazione pratica, anche per quanto attiene gli aspetti finanziari, di iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti.

- 7) A partire dal 1° agosto 1975, l'Azienda anticiperà alle singole scadenze mensili, oltre a quanto di sua competenza, a termini di contratto, anche i trattamenti economici alle cui erogazioni siano tenuti rispettivamente l'Inam e l'Inail nei confronti dei lavoratori assenti per malattia od infortunio dal lavoro.

Quanto precede a patto che non ne derivino aggravii contributivi e si ottengano adeguati affidamenti circa la certezza e la tempestività del rimborso.

[Handwritten signatures and initials]

- 8) L'Azienda esprime la propria disponibilità a concorrere alla istituzione di mense di quartiere. In tal caso le parti si incontreranno per definire le sorti del servizio di mensa aziendale vigente a Carpi.
- 9) Il premio di produzione viene aumentato di £. 7.000 mensili dal 1° aprile 1975, di ulteriori £. 3.000 mensili dal 1° ottobre 1975 e di altre 2.500 mensili dal 1° marzo 1976.
- 10) A tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà erogato un importo una tantum non ripetibile di £. 12.000.
 Peraltro ai lavoratori che siano stati assunti successivamente al mese di gennaio del corrente anno, l'importo in parola verrà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta in rapporto al servizio prestato nei mesi di febbraio e marzo.
 Ai fini di cui sopra si trascureranno le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
- 11) Il presente accordo, salvo ciò per cui è prevista diversa decorrenza, ha vigore dal 1° aprile 1975 e scadrà il 31 dicembre 1976.

Letto, approvato e sottoscritto

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

R. Pappalardo

p. Le AZIENDE

R. Focleni

p. La FILTA-CISL

per [signature] [signature]

p. La FILTEA-CGIL

L. Filous Lidip Beisto [signature]

p. La UILTA-UIL

Michel [signature] [signature]